



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

Servizio Sicurezza

ORDINANZA N. 134 del 24/11/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO OLIMPICHE (ZTL OLIMPICHE) NEL TERRITORIO COMUNALE DI LIVIGNO IN OCCASIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SICUREZZA DEL COMUNE DI LIVIGNO

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Livigno è sede di gare dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in particolare presso la ski-area Mottolino si svolgeranno le competizioni di *Half Pipe*, *Slopestyle*, *Big Air*, *Snowboard Cross*, *Ski Cross* e *Parallel Giant Slalom* e presso la ski-area Carosello 3000, si svolgeranno le gare di *Aerials & Moguls*;
- Per garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione e la gestione coordinata dei flussi di traffico, si rende necessario istituire aree a traffico regolamentato denominate *Zone a Traffico Limitato Olimpiche (ZTL Olimpiche)*;
- Tali disposizioni rientrano nelle misure di regolazione del traffico previste dal Piano della Mobilità Olimpica del Cluster Valtellina, condiviso con Regione Lombardia, Prefettura di Sondrio, ANAS S.p.A. e gli altri enti coinvolti;

TENUTO CONTO del parere della Fondazione Milano Cortina 2026;

RITENUTO CHE tutte le misure sono state pensate per ridurre al minimo l'impatto sulla mobilità locale, nel pieno rispetto delle esigenze di residenti e lavoratori del Comune di Livigno, favorendo la migliore convivenza possibile tra la vita quotidiana e lo svolgimento dell'evento; le restrizioni saranno attive esclusivamente in giornate determinate e in specifiche fasce orarie, in relazione alla località interessata;

CONSIDERATO che per assicurare l'efficienza del sistema di trasporto, la tutela del territorio, la sicurezza dei siti di gara e delle aree limitrofe, si rende necessario istituire temporaneamente perimetri di traffico regolamentati, differenziati in base alla prossimità al sito di gara e al livello di criticità del flusso veicolare, con accesso consentito mediante esibizione di apposito titolo autorizzativo, costituito dal contrassegno identificativo denominato “Pass Auto Territori”;

DEFINITO CHE il “Pass Auto” è uno specifico contrassegno identificativo, da esporre sul parabrezza del veicolo, che consentirà l'accesso alle “ZTL Olimpiche” nei periodi in cui i varchi presidiati dalle Forze dell'Ordine risulteranno attivi;

PRESO ATTO che Il “Pass Auto” può essere richiesto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che con il proprio veicolo necessitano di accedere alle Zone a Traffico Limitato Olimpiche per motivi legati alla vita quotidiana (ad esempio: residenti, proprietari di seconde case, lavoratori pendolari, attività commerciali e produttive, strutture ricettive e relativi ospiti, servizi di consegna e logistica ecc.), e che per gli accessi saltuari verrà organizzato un sistema di Pass Auto Giornalieri, ritirabili presso i punti di distribuzione dedicati, secondo le modalità stabilite dagli enti competenti;

RITENUTO CHE l’obiettivo del presente provvedimento è tutelare il traffico urbano, ridurre la congestione veicolare, favorire l’utilizzo dei parcheggi destinati agli spettatori ubicati nelle aree periferiche o extra-urbane e incentivare il ricorso al trasporto pubblico;

RILEVATO CHE l’istituzione di zone a traffico limitato comporta benefici significativi in termini di tutela dell’equilibrio ambientale, salvaguardia della salute dei cittadini e, più in generale, incremento della vivibilità delle aree interessate, con vantaggi che indirettamente attengono anche all’ordine pubblico, alla sicurezza urbana e alla fruibilità turistica del territorio in occasione di un evento di rilevanza mondiale;

VISTO che le “ZTL Olimpiche” saranno attive in determinate giornate e in specifiche fasce orarie, con varchi di accesso presidiati e che presso ciascun ingresso sarà obbligatorio esporre il “Pass Auto” sul parabrezza del veicolo, mentre la circolazione interna alle Zone e l’uscita dalle stesse resterà sempre consentita;

CONSIDERATO CHE il territorio comunale di Livigno sarà suddiviso in più aree di controllo per la gestione degli accessi durante il periodo olimpico:

- **“Zona 0 – Livigno”**: perimetro di sicurezza, area delle venues di gara;
- **“Zona 1 – Livigno”**: in prossimità delle venues olimpiche, a presidio dei punti più delicati, per garantire una gestione fluida e controllata degli accessi.
- **“Zona 2 – Livigno”**: comprende il restante territorio comunale di Livigno (esclusa la frazione di Trepalle).
- **“Zona 3 – Livigno”**: comprende il territorio comunale di Livigno dal Passo del Foscagno al Passo d’Eira, includendo tutto l’abitato della frazione di Trepalle.

PRESO ATTO del provvedimento emanato da ANAS S.p.A., relativo alla disciplina della circolazione lungo le strade statali n. 38, n. 300 e n. 301 nei territori comunali di Valdisotto, Bormio, Valfurva, Valdidentro e Livigno;

RITENUTO opportuno adottare il presente provvedimento a salvaguardia della sicurezza delle persone e cose, nonché per assicurare, in caso di necessità, il regolare svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con i Piani di Sicurezza che verranno approvati;

RICHIAMATE le disposizioni adottate durante l’incontro in Prefettura di Sondrio del 18 novembre 2025 relativo all’istituzione Zone a Traffico Limitato Olimpiche e al rilascio Pass Auto Territori;

VISTI

- gli artt. 5, 6, 7, 157, 158 e 188, del nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e le relative norme regolamentari, approvate con D.P.R. nr. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 36, in materia di piani urbani del traffico;
- il D.L. 11 marzo 2020, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026;
- le Linee guida emanate dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in materia di mobilità, sicurezza e gestione dei siti di gara;
- la necessità di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione, la tutela ambientale e la qualità della vita nel territorio del Comune di Livigno durante il periodo dei Giochi;

ORDINA

Art. 1 – Istituzione delle ZTL Olimpiche nel Comune di Livigno

Nel periodo di svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, sono istituite, all'interno del territorio comunale di Livigno le seguenti *Zone a Traffico Limitato Olimpiche (ZTL Olimpiche)*, secondo la classificazione ufficiale del Cluster Valtellina:

a) Zona 0 – Perimetro di sicurezza (colore rosso)

Comprende l'area interna al perimetro di sicurezza delle venues “Livigno – Mottolino” – “Livigno Carosello 3000” e “Livigno Villaggio Olimpico – Località Gerus”. L'elenco puntuale dei civici interessati è riportato nelle planimetrie ufficiali. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti accreditati mediante *Vehicle Access and Parking Permit (VAPP)*.

Il rilascio del VAPP è di competenza esclusiva del Comitato Organizzatore e verrà distribuito dal Comune di Livigno, previa verifica delle condizioni di sicurezza e dell'identità del richiedente.

Il Comitato Organizzatore è l'unico soggetto autorizzato e responsabile per la gestione degli accessi e per l'emissione dei titoli validi all'interno del perimetro di sicurezza.

L'ingresso è subordinato a controlli di sicurezza rafforzati.

Nessun altro titolo, compreso il “Pass Auto”, conferisce diritto di accesso alla “Zona 0 – Livigno”.

Nota sulla Zona 0 di Livigno: per la “Zona 0 – Livigno” l'accordo è riferito alla persona, mentre il VAPP è attribuito al veicolo, con obbligo di indicare la targa. I veicoli in possesso di VAPP possono accedere alla “Zona 1 – Livigno”, “Zona 2 – Livigno” e alla “Zona 3 – Livigno”.

b) Zona 1 – Area limitrofa al sito di competizione (colore viola)

Comprende le aree immediatamente adiacenti alle sedi olimpiche e le principali vie di collegamento, articolate come segue:

Zona Mottolino:

- Via Bondi, dal civico nr. 156 al civico nr. 561;
- Via La Corta;
- Via Dali Strozia;

- Via SS 301, dal civico nr. 19 al civico nr. 1046 (da rotatoria Mottolino a intersezione con via Freita);
- Via Mont Dala Nef;
- Via Parè dal civico nr. 32 al civico nr. 70.

I varchi di accesso saranno localizzati presso l'intersezione tra via Bondi, via Isola e via Pontiglia, nonché lungo la SS 301 in prossimità dell'intersezione con Via Freita.

Zona Carosello 3000:

- Via Saroch dal civico nr. 782 al civico nr. 1688/C; (intersezione con via Svanon a intersezione con via Florin e Freita), ad esclusione dell'area interessata dalla “Zona 0 – Livigno”;
- Via Florin dal civico nr. 4 al civico nr. 24/E;
- Via Tea Dal Pel;

Prefiltro dal civico nr. 600 (Hotel Astra) al civico 782 (intersezione via Mariola).

Il varco di accesso sarà localizzato in via Saroch, all'incrocio con Via Svanon.

Queste aree sono destinate a garantire la sicurezza e il controllo dei flussi, sia per le operazioni di trasporto effettuate dal Comitato Organizzatore, sia per i veicoli degli aventi diritto.

L'accesso è consentito ai veicoli muniti di Pass Auto “Zona 1 – Livigno”, che abilita anche la circolazione nella “Zona 2 – Livigno” e nella “Zona 3 – Livigno”. Il Pass Auto “Zona 1 – Livigno” non conferisce diritto di ingresso nella “Zona 0 – Livigno”.

Le informazioni di dettaglio, con indicazione delle giornate e degli orari di attivazione, sono indicate nell'articolo 2 del presente provvedimento.

Specificazione sulle aree con la stessa denominazione comprese nelle Zone 0 e Zona 1:

Le venues “Livigno – Mottolino (LSP)” e “Livigno – Carosello 3000 (LAM)” sono indicate sia nella “Zona 0 – Livigno” sia nella “Zona 1 – Livigno”, ma con perimetri distinti. La “Zona 0 – Livigno” comprende esclusivamente l'area interna al perimetro di sicurezza delle venues, mentre la “Zona 1 – Livigno” riguarda le vie limitrofe, con numeri civici differenti da quelli inclusi nella “Zona 0 – Livigno”. La suddivisione dettagliata dei civici è riportata nelle planimetrie ufficiali.

Nota sulla Zona 1 di Livigno: Pass Auto associato ad un veicolo, con obbligo di indicare la targa.

c) Zona 2 – Livigno (colore giallo)

Comprende il territorio comunale di Livigno ad esclusione della Frazione di Trepalle. L'accesso è garantito ai veicoli muniti di Pass Auto “Zona 2 - Livigno”, “Zona 1 - Livigno” e VAPP, ogni altra tipologia non è valida (Pass Auto “Zona 3 – Livigno”, “Zona 1 – Bormio” e “Zona 2 – Bormio” ecc.)

Il Pass Auto “Zona 2 – Livigno” non permette l'ingresso alla “Zona 1 – Livigno” e alla “Zona 0 – Livigno”, ma permette l'accesso alla “Zona 2 – Livigno” e alla “Zona 3 – Livigno”.

Nota sulla Zona 2 di Livigno: Pass Auto per il quale non è richiesta l'indicazione della targa.

d) Zona 3 Livigno – (colore azzurro)

Comprende il territorio comunale di Livigno dal Passo del Foscagno al Passo d'Eira includendo interamente l'abitato della frazione di Trepalle.

Tutti i soggetti aventi diritto al Pass Zona 3 sono legittimi a richiedere il pass “Zona 2 - Livigno”.

Per i titolari del Pass “Zona 3 - Livigno”, è consentita la circolazione libera all'interno dell'intero territorio della frazione di Trepalle. Per raggiungere il centro abitato di Livigno, è necessario richiedere e utilizzare il Pass Auto “Zona 2 - Livigno”, che abilita il transito lungo la SS 301 dal Passo d'Eira verso Livigno. Tale pass non consente l'accesso alle aree di “Zona 1 – Livigno” e “Zona 0 Livigno”.

I varchi di accesso alla “Zona 3 – Livigno” saranno localizzati sulla SS 301 al Passo Foscagno e al Passo d'Eira.

L'accesso è garantito ai veicoli muniti di Pass Auto “Zona 3 - Livigno”, “Zona 1 – Livigno”, “Zona 2 - Livigno” e VAPP. Ogni altra tipologia non è valida (Pass Auto “Zona 1 – Bormio” e “Zona 2 – Bormio” ecc.).

Nota sulla Zona 3 di Livigno: Pass Auto per il quale non è richiesta l'indicazione della targa.

Art. 2 – Giorni e orari di attivazione

Zona 0 – Perimetro di sicurezza:

- Periodo di attivazione:
 - **Livigno Carosello 3000 (LAM - solo area interna al perimetro di sicurezza, esclusi i civici indicati per la Zona 1):**
 - Pre Lockdown dal 21/01/2026 al 01/02/2026;
 - Lockdown dal 01/02/2026 al 22/02/2026.
 - **Livigno Mottolino (LSP - solo area interna al perimetro di sicurezza, esclusi i civici indicati per la Zona 1):**
 - Pre Lockdown dal 21/01/2026 al 27/01/2026;
 - Lockdown dal 27/01/2026 al 22/02/2026.
 - **Villaggio Olimpico:**
 - Pre Lockdown dal 23/01/2026 al 26/01/2026;
 - Lockdown dal 27/01/2026 al 24/02/2026.
- Fascia oraria: dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Zona 1 – Livigno Mottolino (LSP – vie limitrofe, esclusa l'area interna alla Zona 0):

- Giornate di attivazione: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 febbraio 2026;
- Fascia oraria: dalle ore 06:00 alle ore 24:00.

Zona 1 – Livigno Carosello 3000 (LAM – vie limitrofe, esclusa l'area interna alla Zona 0):

- Giornate di attivazione: 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 febbraio 2026;
- Fascia oraria: dalle ore 08:00 alle ore 15:00.

Zona 2 – Livigno

- Giornate di attivazione: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 febbraio 2026;
- Fascia oraria: dalle ore 06:00 alle ore 24:00.

Zona 3 – Livigno

- Giornate di attivazione: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 febbraio 2026;
- Fascia oraria: dalle ore 06:00 alle ore 24:00.

Le date e gli orari potranno essere modificati con apposita disposizione della Polizia Locale o della Prefettura di Sondrio, in relazione a esigenze di sicurezza, viabilità o trasporto, nonché in caso di eventuali variazioni nel programma delle competizioni.

Il calendario delle gare è disponibile sul sito ufficiale:

[Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Livigno – https://www.livigno.eu/olimpiadi-milano-cortina](https://www.livigno.eu/olimpiadi-milano-cortina)

Art. 3 – Modalità di accesso e Pass Auto

- Presso i varchi di accesso sarà obbligatorio esporre il Pass Auto sul parabrezza del veicolo in modo visibile, sul lato in alto a destra, secondo le modalità indicate;
- La circolazione interna alle ZTL Olimpiche e l’uscita dalle stesse saranno sempre consentite ai veicoli già presenti o autorizzati;
- **Il Pass Auto “Zona 1 – Livigno”** abilita l’accesso anche alla “Zona 2 – Livigno” e alla “Zona 3 – Livigno”;
- **Il Pass Auto “Zona 2 – Livigno”** consente l’accesso alla “Zona 2 – Livigno” e alla “Zona 3 – Livigno” ma non alla “Zona 1 – Livigno”;
- **Il Pass Auto “Zona 3 – Livigno”** consente l’accesso esclusivamente alla “Zona 3 – Livigno”. Per raggiungere il centro abitato di Livigno, i titolari del Pass “Zona 3 – Livigno” devono richiedere anche il Pass Auto “Zona 2 - Livigno”. Tale pass non abilita l’accesso alle aree di “Zona 1 – Livigno” e “Zona 0 – Livigno”;
- **Il VAPP** permette l’accesso a tutte le Zone di traffico limitato olimpiche.
- Nessun Pass consente l’ingresso alla **“Zona 0 – Livigno”**, riservata ai veicoli muniti di Vehicle Access and Parking Permit (VAPP).

Gestione dei Pass Auto per ospiti delle strutture ricettive

Le strutture ricettive sono responsabili della richiesta dei Pass Auto per i propri ospiti, secondo le seguenti indicazioni generali:

- **Zona 0 – Livigno:** è necessario richiedere un pass personale (accredito) rilasciato dagli enti competenti, secondo le procedure che verranno comunicate;
- **Zona 1 – Livigno:** la richiesta deve essere effettuata con i dati del veicolo e della struttura ricettiva, secondo le modalità operative che saranno indicate;
- **Zone 2 e 3 – Livigno:** le strutture potranno richiedere un numero di pass proporzionato alle proprie esigenze e distribuirli agli ospiti, senza obbligo di inserire la targa, secondo le modalità operative che saranno rese note.

Per agevolare le strutture, verrà emessa una **guida operativa specifica** con le istruzioni per la gestione delle richieste.

In alternativa, gli ospiti possono richiedere autonomamente un **Pass Auto Giornaliero** presso i *Pass Distribution Point* situati ai confini delle ZTL Olimpiche.

Il rilascio dei Pass Auto “Zona 1 – Livigno”, “Zona 2 – Livigno” e “Zona 3 – Livigno” per tutti gli aventi diritto, avverrà esclusivamente attraverso la piattaforma digitale ufficiale “Pass Territorio”, gestita dal Comitato Organizzatore Milano Cortina 2026, al seguente link:

[Pass Auto Territori - https://passauto.milanocortina2026.org/it/home](https://passauto.milanocortina2026.org/it/home)

Il rilascio del VAPP potrà essere richiesto al Comune di Livigno tramite apposito modello, oppure attraverso la piattaforma digitale ufficiale “Pass Territorio”, gestita dal Comitato Organizzatore Milano Cortina 2026, al seguente link:

[Pass Auto Territori - https://passauto.milanocortina2026.org/it/home](https://passauto.milanocortina2026.org/it/home)

Il trattamento dei dati personali connesso al rilascio dei Pass avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.

Art. 4 – Tipologie di Pass Auto

Il Pass Auto è finalizzato a garantire la regolare fruizione del territorio da parte dei soggetti che, per ragioni stabili o documentate, necessitano di accedere alle ZTL Olimpiche.

Si distinguono le seguenti tipologie:

- **Pass Auto Giornaliero:** determinato dalla tipologia e dal giorno di validità, destinato agli accessi occasionali (ospiti strutture ricettive, consegne, fornitori temporanei, ecc.). Consente il transito all'interno delle ZTL Olimpiche esclusivamente nella data indicata sul contrassegno;
- **Pass Auto Pluriognaliero:** determinato dalla tipologia, ha validità per più giorni consecutivi ed è riservato ai soggetti che necessitano di accessi ricorrenti (residenti, lavoratori, operatori logistici, proprietari di seconde case ecc. o chi ha esigenze continuative di accesso per l'intero periodo olimpico).

Potranno essere richiesti anche durante i giorni dell'evento e ritirati presso i *Pass Distribution Point*, collocati ai confini delle ZTL Olimpiche di ogni Cluster.

Art. 5 – Sono esentati dall'obbligo di esposizione del Pass Auto e possono sempre accedere alle ZTL Olimpiche i seguenti veicoli, qualora impegnati nelle attività istituzionali o di servizio:

A. Forze dell'ordine, sicurezza ed emergenza

- Polizia Locale;
- Polizia di Stato;
- Carabinieri;
- Guardia di Finanza;
- ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Vigili del Fuoco;
- Forze Armate;

- Protezione Civile (esclusivamente veicoli operativi);
- Veicoli ministeriali e veicoli di scorta istituzionale;
- Croce Rossa Italiana, Veicoli adibiti al Servizio 118;
- Ambulanze private convenzionate;
- Servizi sanitari urgenti (auto medica, unità di emergenza territoriale).

B. Servizi pubblici essenziali (con veicoli contrassegnati e identificabili)

- Mezzi spazzaneve;
- Mezzi spargisale;
- Mezzi di pulizia strade;
- Mezzi per la raccolta dei rifiuti (nettezza urbana);
- Autogrù e mezzi di sollevamento impiegati in emergenza;
- Carri attrezzi in intervento;
- Autoscale e mezzi antincendio logistici;
- Mezzi dei servizi idrici, elettrici, gas etc.;
- Servizi postali essenziali.

C. Trasporto pubblico

- Autobus del Trasporto Pubblico Locale (TPL);
- Navette sostitutive autorizzate dal TPL.

D. Veicoli forniti di VAPP (Vehicle Access and Parking Permit) — che costituisce l'unico titolo valido per l'accesso alla “Zona 0 – Livigno”.

Non costituiscono causa di esenzione dall'obbligo di Pass Auto:

- I veicoli elettrici;
- I titolari di CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo);
- I veicoli adibiti a servizio di Taxi e Noleggio con Conducente (NCC).

Art. 6 – Viabilità e disposizioni speciali

Durante i periodi di attivazione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL Olimpiche):

- La circolazione lungo Via Dala Val – Strada Comunale del Passo del Gallo potrà essere soggetta a chiusure e/o modifiche temporanee, disposte per motivi di sicurezza o per esigenze organizzative; Tali limitazioni varranno anche per i possessori di VAPP, “Pass Auto Zone 1, 2, 3 – Livigno”;
- Sarà sempre garantito l'accesso ai mezzi di soccorso, alle Forze dell'Ordine, ai veicoli esentati ai sensi del precedente Art. 5, nonché ai servizi pubblici essenziali e ai veicoli muniti di autorizzazione;

- Si raccomanda l'utilizzo del Trasporto Pubblico Locale, che sarà potenziato con corse aggiuntive sia a livello locale che extraurbano;
- E' sempre garantito il diritto di uscita e circolazione per i veicoli già presenti nelle zone al momento dell'attivazione della ZTL Olimpica, nonché per quelli autorizzati e muniti di Pass Auto.

Art. 7 – Segnaletica e controlli

- **Delimitazione delle aree**

Le aree interessate saranno delimitate mediante idonea segnaletica stradale temporanea conforme all'art. 77 del DPR 495/92, con indicazioni relative a:

- attivazione delle ZTL Olimpiche;
- fasce orarie;
- divieti d'accesso;
- punti di controllo.

- **Posizionamento della segnaletica**

La segnaletica temporanea di istituzione delle ZTL Olimpiche sarà posizionata a cura di ANAS S.p.A. lungo la SS 301 del Passo del Foscagno e, per le strade comunali, dall'Ufficio Tecnico in collaborazione con la Polizia Locale e gli enti organizzatori.

- **Modalità di controllo**

Il rispetto delle disposizioni sarà garantito mediante filtri di controllo gestiti da Polizia Locale e Forze dell'Ordine;

Art. 8 – Sanzioni

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli articoli 7 e 158 del *Codice della Strada* e comporteranno, in caso di abuso, il ritiro immediato del Pass Auto.

Il Servizio Polizia Locale, nonché tutte le Forze di Polizia delegate all'espletamento del servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 285/92 e s.m.i., sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Art. 9 – Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione e si applica indicativamente dal giorno 21 gennaio 2026 e resterà valida fino al giorno 24 febbraio 2026 (si rimanda all' Art. 2); Eventuali disposizioni urgenti emanate dalla Prefettura di Sondrio prevarranno sulle attuali indicazioni;

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Livigno, per almeno 15 giorni, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, inserita sul sito istituzionale del Comune e comunicato mediante avvisi destinati ai residenti, alle strutture ricettive, agli operatori economici e agli utenti della viabilità della zona, in osservanza del D.lgs. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa.

Si dispone inoltre che la presente ordinanza venga inviata:

- Al Prefetto di Sondrio;
- Alla Questura di Sondrio;
- Alla Compagnia Carabinieri di Tirano;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Livigno;
- Al Comando Tenenza della Guardia di Finanza del Passo del Foscagno;
- Alla Provincia di Sondrio;
- A Regione Lombardia;
- Ad ANAS S.p.A.;
- Alla Fondazione Milano – Cortina 2026.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199;

Gli interessati potranno prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio presso il Comando Polizia Locale di Livigno;

Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Livigno (SO), Christian BERGAMO.

Livigno, lì 24 Novembre 2025

Il responsabile del Servizio
Bergamo Christian / InfoCamere S.C.p.A.